

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro: ricorso promosso da D.C.C. + 8 per riconoscimento mansioni superiori e risarcimento danni. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'Avv. Antonio Di Matteo.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. di costituirsi nel giudizio RG 735/2015 promosso dai dipendenti D.C.C., F.D., G.D., M.L., I.D., S.S., D.T.T., T.M. e V.M.A. (si omettono le generalità delle parti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro nei confronti dell'ASUR;
2. di conferire mandato all'Avv. Antonio Di Matteo del Foro di Ancona per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR, rilasciando allo stesso procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. conferendogli all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Ancona, Via Menicucci, 1;

3. di dare atto che gli oneri conseguenti il presente provvedimento verranno imputati per l'importo di € 6.803,00 al Fondo Rischi 0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del corrente esercizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Giordano




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Nadia Sperti



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagine di allegato in formato cartaceo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio Protocollo)**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di procedura civile

Premesso che:

In data 21.7.2015 è stato acquisito al protocollo della Direzione Generale ASUR al n. 24799, il ricorso con il quale i dipendenti dell'Area Vasta n. 5 D.C.C., F.D., G.C., M.L., I.D., S.S., D.T.T., T.M. e V.M.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Morganti del Foro di Ancona hanno convenuto l'ASUR dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro, all'udienza del 11.3.2016, rassegnando le seguenti conclusioni:

- 1) *Accertare e dichiarare che i Sigg. D.C.C., F.D., G.C., M.L., I.D., S.S., D.T.T., T.M. e V.M.A. dovevano essere inquadrati nella Cat. D del CCNL Comparto Sanità dal momento di effettivo svolgimento delle relative funzioni;*
- 2) *In ogni caso accertare e dichiarare, in applicazione delle norme legislative e contrattuali citate in narrativa o delle ulteriori che riterrà applicabili, che i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati nella superiore Cat. D di settore sin dalla loro prima assunzione, per essere stati assunti sia con contratti a tempo determinato indicati in ricorso che con contratti a tempo indeterminato attualmente in essere per la copertura di posti relativi a tale superiore qualifica che risultavano vacanti e per aver svolto, ognuno per i periodi di riferimento, sempre le mansioni ascrivibili alla superiore qualifica in argomento o, in subordine, dalla data che risulterà accertata o ritenuta;*
- 3) *Per l'effetto, condannare l'ASUR a voler inquadrare i ricorrenti nella superiore qualifica D del CCNL Comparto Sanità vigente, dal momento della loro prima assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato e, per i ricorrenti stabilizzati, ugualmente dalla data di assunzione a tempo indeterminato o, comunque, dalla data che il Tribunale adito riterrà o sarà accertata in corso di causa;*

- 4) *In ogni caso dichiarare che la ASUR Marche sia tenuta a corrispondere ai ricorrenti il trattamento economico complessivo previsto per la qualifica superiore D del CCNL di categoria vigente e, pertanto, la differenza tra tale trattamento e quello percepito corrispondente alla posizione economica D nella misura indicata in narrativa calcolata fino ad oggi o in quella anche maggiore che sarà accertata, per tutto il periodo dell'effettiva assegnazione ognuno alle relative mansioni e, pertanto, in favore di ciascuno di essi, per tutto il periodo di durata dei contratti a tempo determinato e/o dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato e per gli orari da ciascuno prestati o, comunque, dal momento in cui il Tribunale adito riterrà accertato il relativo diritto, oltre rivalutazioni ed interessi dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo effettivo e alla regolazione della loro posizione contributivo – assicurativa;*
- 5) *In ogni caso, condannare l'ASUR al risarcimento in loro favore, per i titoli di cui in narrativa, della somma di almeno € 60.000,00 ciascuno calcolata ad oggi, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo e oltre al danno per lo stress psico-fisico subito da liquidare previo accertamento medico o, in subordine, secondo equità, con riserva di richiedere ulteriori danni materiali e non materiali per il futuro fino all'età pensionistica;*
- 6) *Condannare altresì l'ASUR resistente al danno pensionistico subito ad oggi da tutti i ricorrenti, da calcolare previa CTU tecnico-contabile che fin da ora si richiede;*
- 7) *Con vittoria di spese e competenze di lite per legge.*

Con note ID n. 596626 del 3.8.2015 e n. 638440 del 4.12.2015 l'Avv. Patrizia Viozzi, Dirigente dell'U.O.C. Servizio Legale dell'Area Vasta n. 5, ha chiesto ai Dirigenti delle UU.OO. presso cui prestano servizio i ricorrenti una dettagliata relazione in merito all'oggetto della controversia.

Con nota ID 596626 del 4.12.2015 l'Avv. Patrizia Viozzi, Dirigente dell'U.O.C. Servizio Legale dell'Area Vasta n. 5, ha chiesto, sentito in merito anche il Direttore di Area Vasta, che la difesa dell'Amministrazione nel giudizio in argomento sia affidata ad un avvocato del libero Foro.

Pertanto con nota prot. n. 9025 del 1.2.2016 è stato chiesto all'Avv. Antonio Di Matteo del Foro di Ancona la disponibilità a rappresentare l'ASUR nel giudizio in argomento.

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 11971 del 11.2.2013, l'Avv. Di Matteo ha comunicato di accettare l'incarico proposto per un compenso di € 6.803,00 comprensivo di rimborso forfetario, CAP ed IVA.

Nelle more dell'acquisizione della relazione da parte dei Dirigenti delle UU.OO. dove prestano servizio i ricorrenti, è comunque necessario acquisire la determina di incarico e la procura ad litem al fine di evitare una carenza di difesa.

Si precisa che per la spesa di € 6.803,00 derivante dall'adozione del presente atto, si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030101 al termine del corrente esercizio.

Per quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:


1. di costituirsi nel giudizio RG 735/2015 promosso dai dipendenti D.C.C., F.D., G.D., M.L., I.D., S.S., D.T.T., T.M. e V.M.A. (si omettono le generalità delle parti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro nei confronti dell'ASUR;
2. di conferire mandato all'Avv. Antonio Di Matteo del Foro di Ancona per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR, rilasciando allo stesso procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. conferendogli all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Ancona, Via Menicucci, 1;
3. di dare atto che gli oneri conseguenti il presente provvedimento verranno imputati per l'importo di € 6.803,00 al Fondo Rischi 0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del corrente esercizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante dal presente provvedimento verrà rilevato con apposito accantonamento nel Fondo Rischi n. 0202030101 al termine dell'esercizio 2016.


Il Dirigente
U.O. Controllo Gestione
(Dott. Alessandro Iannicelli)


Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dei ricorrenti